



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 841 del 2014, proposto da:
Natalino Pasquale, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ausiello, con il quale
elettivamente domicilia in Napoli, piazza Matteotti n. 7;

contro

- Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi – Direzione dei Servizi del Tesoro – Ufficio I, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici ope legis domicilia in Napoli, via A. Diaz n. 11;
- Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Luisa Errichiello e Luigi Schiavone, domiciliato ai sensi dell'art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del TAR Campania in Napoli, piazza Municipio;
- Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Napoli 1 - Ufficio Territoriale Casoria, non costituita;

per l'accertamento, con declaratoria di illegittimità,

1) del silenzio inadempimento serbato sull'istanza del 28.10.2013 di rimborso delle somme versate a titolo di oblazione per il condono edilizio ex art. 32 d.l. 269/03 convertito con modificazioni dalla l. 326/03 (pratica prot. n. 2145 del 19.1.2004), rilasciato con titolo abilitativo in sanatoria n. 24 del 12.3.2012 e successivamente annullato in autotutela dal Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) con ordinanza dirigenziale prot. 17316 del 23.4.2012; 2) ove e per quanto occorra, della nota interlocutoria prot. 176218 del 27.11.2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione dei servizi del Tesoro - Ufficio 1, di richiesta di integrazione documentale;

nonché per la condanna, ai sensi dell'art. 2, comma 5, l. 241/90 e dell'art. 31, comma 3, c.p.a., del Ministero dell'Economia e delle Finanze a provvedere sulla suddetta istanza con provvedimento espresso e con ordine di pagamento in favore del ricorrente della somma di € 14.287,76, oltre interessi dal pagamento al soddisfo, e la condanna del medesimo Ministero al pagamento delle somme indebitamente trattenute senza giusta causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti i rispettivi atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comune di Casalnuovo di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2015 il dott. Francesco Guarracino e uditi per le parti i difensori presenti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame il sig. Pasquale Natalino, a seguito dell'annullamento in autotutela del titolo abilitativo in sanatoria n. 24 del 12.3.2012 (ai sensi dell'art. 32 d.l. 269/03, convertito con legge n. 326/2003), disposto con disposizione dirigenziale del Comune di Casalnuovo di Napoli prot. 17316 del 23.4.2012, ha agito in giudizio per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato sulla sua istanza del 28.10.2013 volta ad ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di oblazione e per la condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla corresponsione, per detta causale, della somma di € 14.287,76, oltre interessi dal pagamento fino al soddisfo.

Hanno resistito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Comune di Casalnuovo di Napoli.

Con ordinanza n. 3034 del 30 maggio 2014 è stata disposta, ai sensi dell'art. 32 c.p.a., la conversione dell'azione e il conseguente mutamento del rito speciale in rito ordinario, in ragione degli elementi sostanziali della pretesa azionata (rivolta all'accertamento del diritto di credito del ricorrente alla restituzione degli oneri di oblazione trattenuti sine causa e la conseguente condanna del Ministero al pagamento della corrispondente somma)

Con successiva ordinanza n. 2361 del 23.4.2015 sono stati disposti incumbenti istruttori a carico della Direzione dei Servizi del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nelle more, con sentenza n. 1312 del 26.2.2015 di questa Sezione è stato respinto il ricorso r.g.n. 3167/12, promosso dall'odierno ricorrente contro il provvedimento di annullamento del permesso di costruire in sanatoria e logicamente pregiudiziale rispetto alla questione della sussistenza del diritto al rimborso oggetto del presente giudizio.

Con nota dirigenziale del 10.11.2015, prot. 170293, inviata per conoscenza al Comune e al sig. Natalino (che ne ha depositato copia il 10.2.2016), l'Ufficio II della Direzione dei Servizi del Tesoro ha autorizzato la Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli ad effettuare in favore del richiedente il pagamento della somma di € 14.287,76.

Alla pubblica udienza del 5 aprile 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto nei termini appresso specificati.

Preliminarmente, il Collegio valuta di dover confermare l'orientamento della Sezione sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in subjecta materia, rinviando a quanto già ampiamente argomentato in occasione dell'esame di fattispecie analoghe (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. II, 25.3.2015, n. 1766: *«il Collegio è ben consapevole dell'opposto orientamento espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU., 15 dicembre 2008, n. 29291), secondo cui, una volta esaurito il procedimento col diniego definitivo, l'amministrazione non sarebbe titolare di alcun potere autoritativo, con la conseguenza che, trovandosi le parti in posizione sostanzialmente paritaria, sarebbe configurabile una fattispecie di ordinario indebito oggettivo demandata alla cognizione del giudice ordinario. Tuttavia, si deve in contrario ribadire, in punto di diritto (alla luce di quanto già affermato da questa Sezione con la sentenza n. 5485 del 4 dicembre 2013), che la causa avente ad oggetto la domanda, in caso di diniego di condono edilizio, di restituzione delle somme versate a titolo di oblazione, non può che appartenere alla giurisdizione del giudice amministrativo, sia perché l'univoco dettato dell'art. 35, comma 16, della legge n. 47/85 (secondo cui «ogni controversia relativa all'oblazione è devoluta alla competenza dei tribunali amministrativi regionali») non consente diverse interpretazioni, sia perché i versamenti relativi a tali somme presentano comunque il collegamento con l'esercizio di un potere autoritativo della P.A. (e non di un'attività paritaria)»).*

Nel merito, alla luce della nota sopracitata della Direzione dei Servizi del Tesoro, è pacifico il diritto del sig. Natalino al rimborso della somma € 14.287,76 indebitamente versata a titolo di oblazione per condono edilizio.

Sebbene la Ragioneria dello Stato sia stata autorizzata al pagamento nel novembre dello scorso anno, non consta tuttavia, agli atti del giudizio, che il pagamento sia stato effettuato, quanto meno prima che la presente causa sia stata trattenuta in decisione.

Segue da ciò l'accoglimento della domanda di condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento delle somme indebitamente trattenute senza giusta causa.

Quanto agli interessi, trova applicazione la disciplina inerente l'indebito oggettivo percepito in buona fede (art. 2033 c.c.); conseguentemente, al ricorrente sono dovuti gli interessi legali dal giorno della proposizione del ricorso introduttivo, notificato il 30 gennaio 2014.

Le spese di giudizio vanno compensate, poiché soltanto nel corso del giudizio è stata acquisita certezza sul consolidamento dell'annullamento del titolo edilizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 841/14), lo accoglie e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze a pagare al sig. Pasquale Natalino la somma di € 14.287,76, oltre interessi legali dal 30 gennaio 2014 sino a quello dell'effettivo soddisfo. ----

Spese compensate. ---

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Brunella Bruno, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)